

XI LEGISLATURA  
UFFICIO DI PRESIDENZA  
Delibera n. 161

Estratto del processo verbale della seduta n. 43 del 3 settembre 2014

Oggetto: articolo 3, comma 2, L.R. 16/2013. Sedi decentrate sul territorio regionale del Servizio Organi di garanzia per le esigenze di funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e del Garante regionale dei diritti della persona.

Presiede il Presidente                      Franco Iacop

Sono presenti:

il Vice Presidente                      Paride Cargnelutti

i Consiglieri Segretari                      Emiliano Edera  
Daniele Gerolin  
Bruno Marini  
Claudio Violino

E' assente:

il Vice Presidente                      Igor Gabrovec

Assistono:

il Segretario generale Augusto Viola  
il Direttore del Servizio Affari generali Antonio Feruglio  
il Capo di Gabinetto Giorgio Baiutti  
l'addetta all'Ufficio stampa Maria Pia Bonessi

Verbalizza Morena Barzan

Articolo 3, comma 2, L.R. 16/2013. Sedi decentrate sul territorio regionale del Servizio Organi di garanzia per le esigenze di funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e del Garante regionale dei diritti della persona.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTA la legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 "Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale", ed in particolare l'articolo 1 che prevede, fra l'altro, che il Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni istituzionali, si avvale della Segreteria generale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con propria delibera n. 142 del 16 giugno 2005 e da ultimo modificata con propria delibera n. 90 del 20 dicembre 2013;

VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)", e in particolare:

- l'articolo 6 che istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia;
- l'articolo 7 che disciplina le funzioni del medesimo Comitato regionale;

VISTA la legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari", e in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, che attribuisce all'Ufficio di Presidenza il compito di individuare all'interno della Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi del succitato Regolamento di organizzazione, un'apposita struttura organizzativa per il supporto alle attività degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale;
- l'articolo 3, comma 2, che prevede la possibilità di articolare la struttura di cui al comma 1 in sedi decentrate, messe a disposizione del Consiglio regionale dall'Amministrazione regionale, qualora si ravvisi l'esigenza di assicurare agli Organi di garanzia, in ragione di specifiche e peculiari funzioni loro attribuite, il funzionamento dei medesimi sul territorio regionale;
- l'articolo 4, comma 3, lettera a), che stabilisce che il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui al suddetto articolo 3, comma 1;

VISTA la legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona", e in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, che istituisce presso il Consiglio regionale il Garante regionale dei diritti della persona;

- il Capo II (articoli 7-10) che disciplina le funzioni del medesimo Garante regionale;
- l'articolo 11, comma 1, che prevede che il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, sia assistito dalla struttura organizzativa di cui all'articolo 3 della succitata legge regionale 16/2013;

VISTA la propria delibera n. 88 del 20 dicembre 2013 con cui, tra l'altro, è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'ambito dell'Area generale, il Servizio Organi di garanzia;

VISTA altresì propria delibera n. 160 del 3 settembre 2014 con cui è stata modificata la declaratoria di competenze del Servizio Organi di garanzia;

CONSIDERATO che il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (Co.re.com. FVG) opera, ai sensi del comma 1, lettera b), del citato articolo 7 della legge regionale 11/2001, in forza di delega dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in materia di tentativo di conciliazione obbligatorio nell'ambito delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti, e che l'esercizio di tale funzione rappresenta un servizio di sportello rivolto a tutti i cittadini della regione;

RILEVATA l'esigenza di garantire parità di condizioni del suddetto servizio fra le diverse aree geografiche di utenza;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il concreto esercizio delle funzioni proprie al Garante regionale dei diritti della persona, garantendone la piena ed omogenea operatività nel territorio regionale;

RILEVATA pertanto la necessità, per le esigenze di funzionamento del Co.re.com. FVG e del Garante regionale dei diritti della persona, di articolare, ai sensi del succitato articolo 3, comma 2, della legge regionale 16/2013, il Servizio Organi di garanzia sul territorio regionale, nelle sedi decentrate di Gorizia, Pordenone e Udine;

POSTO CHE, ai sensi e per gli effetti delle citate leggi regionali 11/2001 e 9/2014, le riunioni del Co.re.com. FVG e del Garante regionale dei diritti della persona si svolgono presso il Consiglio regionale, in quanto sede degli organismi medesimi;

RITENUTO a tale fine di dare mandato alla Segreteria generale del Consiglio regionale, di avviare le procedure necessarie per la messa a disposizione del Consiglio regionale, da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione regionale, di adeguate sedi distaccate nei capoluoghi di provincia della regione;

DATO ATTO che in data 11 agosto 2014 in ordine al tema di cui all'oggetto, la Segreteria generale del Consiglio regionale ha esperito un confronto con le Organizzazioni sindacali;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera f), del Regolamento interno del Consiglio regionale;

all'unanimità

**delibera**

1. Il Servizio Organi di garanzia, istituito nell'ambito dell'Area generale della Segreteria generale, per le esigenze di funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e del Garante regionale dei diritti della persona sul territorio regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16/2013, è articolato nelle sedi distaccate di Gorizia, Pordenone e Udine.
2. Per la finalità di cui al punto 1 si dà mandato alla Segreteria generale del Consiglio regionale di avviare le procedure necessarie per la messa a disposizione del Consiglio regionale, da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione regionale, di adeguate sedi distaccate nei capoluoghi di provincia della regione.

- omissis -

IL PRESIDENTE  
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE  
Augusto Viola

LA VERBALIZZANTE  
Morena Barzan